

COMUNE DI MONTERIGGIONI

(PROVINCIA DI SIENA)

Repertorio 468/2017

*CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MONTERIGGIONI E LA SOC.
MONTERIGGIONI A.D. 1213 S.R.L. PER L'AFFIDAMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA MEDIEVALE PRESSO IL
CASTELLO DI MONTERIGGIONI*

TRA

1. *Carlo Maroni* nato a Colle di Val d'Elsa il 15/11/1963, non in proprio ma in qualità di Funzionario Responsabile dell'Area Affari Generali Socio-Educativa del Comune di Monteriggioni (C.F. 0024550525), giusto il decreto del Sindaco n. 12 del 31/12/2016 di attribuzione dell'incarico di Responsabile della suddetta Area ;

E

2. *Eraldo Ammannati* nato a Monteroni d'Arbia (SI) il 16/10/1951 non in proprio ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della MONTERIGGIONI AD 1213 s.r.l. con sede in Monteriggioni via Cassia Nord, 150 C.F. e P.IVA 01069370524 di seguito anche *Concessionario*;

PREMESSO CHE:

- l'art. 16 del decreto legislativo n. 175/2016 prevede, al comma 1 che *Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo* ;

- al successivo comma 3 del medesimo articolo si prevede che *gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre*

l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci;

- con delibera C.C. 19/12/2016 n. 101, ad oggetto *“Affari Generali - Adeguamento e aggiornamento dello statuto della società Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l. a seguito delle modifiche normative intervenute con il d. lgs. n. 175/2016*”, il Comune di Monteriggioni, in attuazione degli obblighi di cui all'art. 26 c. 1 del d. lgs. 19/08/2016 n. 175 sull'adeguamento degli statuti alle disposizioni del TUSP ed in considerazione delle caratteristiche economiche, sociali e territoriali legate ai servizi ricompresi nello scopo e nelle attività statutarie, ha approvato appositi indirizzi ai fini dell'adeguamento statutario alle norme del TUSP;

- in data 30/12/2016 con atto a rogito Notaio Alfredo Mandarini di Siena rep. n. 50080, raccolta n. 25321 è stato adeguato lo statuto della soc. Monteriggioni AD 1213 s.r.l.

- con delibera C.C. 27/02/2017 n. 19 *“Affari Generali - Approvazione regolamento per il controllo analogo nelle società in house*” è stato approvato il relativo regolamento;

- con delibera C.C. 31/08/2017 n. 74 *“Affari Generali ó Esercizio del potere di indirizzo nei confronti della propria società partecipata Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l. e determinazioni in ordine al mantenimento e sviluppo ai sensi dell'art. 24 TUSP*” il Comune di Monteriggioni ha approvato il *“Documento di Programmazione e Sviluppo*” della società Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l. per il periodo 2017/2020 dando atto che per la società Monteriggioni AD 1213 s.r.l., ricorrevano le condizioni per il mantenimento senza interventi di razionalizzazione, in quanto società

avente ad oggetto attività di produzione di beni e servizi di cui all'art. 4 commi 1 e 2 lett. a) e d) del TUSP ed in linea con le previsioni del combinato disposto di cui all'art. 20 c. 2 lett. d) (limiti di fatturato) e all'art. 26 comma 12 quinquies del TUSP ed apprezzandone la proposta di un complessivo aumento dei servizi e conseguente progressivo aumento del fatturato, tendente al superamento dei minimi di cui all'art. 20 c. 2 lett. b) del TUSP;

- con delibera C.C. 28/09/2017 n. 78 ed in adempimento dell'art. 24 comma 3 del d. lgs. n. 175/2016 è stato approvato il documento di "Riconoscimento e piano di razionalizzazione degli organismi partecipati del comune di Monteriggioni";

- con delibera C.C. 29/11/2017 n. 93 si è stabilito di affidare alla soc. Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l., quale soggetto ancorché formalmente terzo ma nei cui confronti questa Amministrazione, in qualità di titolare dell'intero capitale sociale, esercita in controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, la gestione dei seguenti servizi:

1. Ufficio Turistico, Agenzia di Viaggio e Turismo, Percorso Didattico e Camminamenti
2. Gestione parcheggi ed area camper
3. Organizzazione Festa Medievale
4. Servizi ed attività turistico/culturali
5. Gestione bagni pubblici
6. Gestione del verde pubblico
7. Gestione impianto sportivo di Uopini

- con la suddetta delibera è stata approvata la "Relazione - ai sensi dell'art.

34, comma 13 del d.l. 179/2012 - ai fini dell'affidamento in concessione

dei servizi di:

- o ufficio turistico, agenzia di viaggio e turismo, percorso didattico e camminamenti;
- o organizzazione festa medievale;
- o servizi ed attività turistico/culturali;

al cui interno sono allegati gli schemi dei contratti dei suddetti servizi.

- nel rispetto delle disposizioni contenute nelle linee guida ANAC n. 7
Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house previsto dall'art. 192 del d. lgs. n. 50/2016 questa Amministrazione ha provveduto all'iscrizione nell'apposito elenco degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house ;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. Costituisce oggetto del presente contratto la concessione, a soggetto formalmente terzo, ma nei cui confronti il Comune di Monteriggioni in qualità di titolare dell'intero capitale sociale, esercita il controllo, analogo a quello esercitato sui propri uffici, della organizzazione della Festa Medievale presso il Castello di Monteriggioni.

Art. 2 - Durata

1. Il presente contratto di concessione ha decorrenza a partire dal giorno 01 gennaio 2018 e scadenza il giorno 31 dicembre 2022.

2. Il concessionario assicura, alle medesime condizioni contrattuali, la continuità del servizio anche dopo la scadenza del presente contratto ai livelli di servizio pattuiti su richiesta del Comune di Monteriggioni nelle more del nuovo affidamento del servizio e fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 3 ó Caratteristica dei servizi

1. La Festa Medievale presso il Castello di Monteriggioni è tradizionalmente organizzata nel corso di due fine settimana (venerdì, sabato e domenica) del mese di luglio di ogni anno; il concessionario dovrà garantire:

1.1. La progettazione preliminare dell'evento;

1.2. la successiva determinazione del quadro economico-finanziario e la definitiva progettazione, previo concerto delle linee di indirizzo con l'Amministrazione Comunale di Monteriggioni;

1.3. ogni azione di promozione dell'evento;

1.4. la successiva organizzazione.

Art. 4 ó Autorizzazioni ed obblighi normativi

1. Il concessionario è tenuto all'esercizio delle attività nel rispetto di tutte le normative e dei regolamenti vigenti in materia procedendo, a proprie spese, al disbrigo delle relative pratiche burocratiche e amministrative, compresa la richiesta di rilascio di tutte le autorizzazioni concessioni, licenze ed altre certificazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione del contratto. senza alcuna responsabilità a tal riguardo a carico del Comune che si rendano necessarie per la corretta esecuzione del presente contratto.

Art. 5 ó Obblighi di programmazione/miglioramento della prestazione

1. Le attività di cui al precedente articolo 3 sono svolte dal concessionario del

servizio nell'interesse dell'utenza, sulla base della programmazione generale dell'Amministrazione Comunale e delle azioni di programmazione che saranno adottate dal concessionario anche nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del servizio affidato;

2. Entro il 30 novembre di ogni anno il concessionario presenta all'Amministrazione Comunale:

2.1. la relazione sull'attività svolta, evidenziando con i dati economico-finanziari della gestione;

2.2. le ipotesi di miglioramento/sviluppo per il periodo contrattuale;

2.3. il progetto preliminare per l'organizzazione dell'evento dell'anno successivo (entro il 10 gennaio limitatamente al primo anno di gestione); nei venti giorni successivi il Comune di Monteriggioni concede il nulla osta per la progettazione definitiva e la conseguente organizzazione.

Art. 6 - Oneri del Concessionario

1. Il concessionario si obbliga ad espletare l'organizzazione dell'evento oggetto dell'affidamento assumendosi tutti gli oneri organizzativi ed economici relativi alle attività prestate.

2. Laddove si renda necessario, il concessionario provvede a ricercare sul mercato, beni, servizi e prestazioni, nel rispetto delle norme previste dal Codice dei Contratti e dalle ulteriori norme in materia di contratti pubblici.

3. Il servizio è finalizzato a soddisfare i bisogni degli utenti nel rispetto dei principi di cortesia, uguaglianza, imparzialità, continuità, efficienza ed efficacia, chiarezza e comprensibilità del linguaggio, garantendo un servizio continuo ed affidabile negli orari di apertura stabiliti.

Art. 7 - Personale del Concessionario

1. Il concessionario dovrà provvedere all'adempimento dei servizi tramite una dotazione di personale in grado di assicurare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi al pubblico.
2. Le prestazioni oggetto del presente atto sono normalmente eseguite dal concessionario mediante personale regolarmente inquadrato, per trattamento giuridico ed economico, nelle mansioni proprie per lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio.
3. Il Comune non sarà in alcun modo responsabile per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, infortuni, relativi ai dipendenti e collaboratori del concessionario.
4. Il personale addetto ai servizi dovrà: essere ben addestrato in relazione alle mansioni affidate ed alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera, possedere adeguata professionalità, conoscere ed osservare le norme relative alla rispettiva professione, le norme di sicurezza e prevenzione dagli infortuni sul lavoro e le norme in materia di protezione dei dati personali, trasparenza ed prevenzione della corruzione, le disposizioni del presente atto ed eventuali atti successivi disciplinanti il rapporto tra le parti.
5. Il personale dovrà tenere un comportamento professionalmente corretto e diligente nei confronti degli utenti e di coloro che accedono alle strutture.
6. Il concessionario è tenuto alla massima vigilanza ed è responsabile del comportamento del personale addetto e di quanto attiene ai rapporti di collaborazione tra gli addetti, nonché tra il personale e tutti i soggetti a vario titolo interessati al servizio.

Art. 8 - Formazione del personale

1. Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e della sicurezza sui luoghi di lavoro, trasparenza a prevenzione della corruzione, il concessionario dovrà assicurare a tutto il personale in servizio un'adeguata e costante formazione nelle materie relative ai servizi oggetto della concessione.
2. La formazione del personale dovrà avere caratteristiche di specificità, permanenza e durata lungo tutto il corso di vigenza del contratto e prevedere piani annuali di formazione.

Art. 9 - Oneri del Comune

1. Il Comune di Monteriggioni:
 - 1.1. approva, entro venti giorni dalla presentazione del progetto preliminare e della bozza preliminare del quadro economico-finanziario, il documento presentato dal concessionario disponendo, fin da ora che gli incarichi professionali di direzione, così come ogni ulteriore incarico, dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di cui al Codice dei Contratti e di Trasparenza Amministrativa;
 - 1.2. concede gratuitamente il suolo pubblico nelle aree adibite alla Festa, giusto l'art. 17 "Esenzioni" comma 1 del *Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*, nonché ogni altra area e/o spazio che sia nella propria disponibilità e ritenuto necessario al funzionale svolgimento della Festa;
 - 1.3. approva apposita delibera per la determinazione dei prezzi dei biglietti

di ingresso ed accerta la compatibilità e la congruità economica delle tariffe con il quadro economico-finanziario proposto dal concessionario per l'organizzazione dell'evento;

Art. 10 - Proventi e tariffe del Concessionario

1. Il concessionario potrà introitare:

1.1. i proventi derivanti dalla gestione dell'evento di cui al precedente articolo 3 applicando le tariffe di ingresso previste dal concedente;

1.2. le tariffe relative alla gestione degli spazi per la ristorazione e per il mercato storico;

1.3. le eventuali entrate derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità che potranno essere attivate nel rispetto dei principi generali di cui al regolamento per la disciplina delle attività di sponsorizzazione approvato dal Consiglio Comunale di Monteriggioni con delibera n. 79/2017;

Art. 11 - Valore presunto della Concessione

1. Il valore complessivo presunto della concessione derivante dalla gestione dell'evento di cui all'articolo 3 moltiplicato per la durata del contratto di anni cinque è stimato in € 686.250,00 ed è calcolato tenendo conto dei proventi medi annui previsti nel quadro economico di cui alla relazione allegata alla delibera C.C. n. 93/2017.

Art. 12 - Condizioni economiche e di esecuzione dei servizi

1. Per l'esecuzione del presente contratto, non è dovuto nessun canone concessorio (attivo o passivo).

2. L'equilibrio economico-finanziario della concessione è dato dal valore dei servizi concessi che, al netto delle spese stimate in € 135.161,25, determina

un utile d'impresa stimato dal concessionario come congruo.

3. Le parti stabiliscono che rimane comunque a carico del concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione nel suo complesso.

4. Il concessionario è tenuto a preventivare, all'interno del quadro economico-finanziario un accantonamento di risorse, per un valore (per ciascun anno) pari al 10% del valore complessivo dell'evento, da destinare a riserva per gli eventi successivi. Al termine del rapporto contrattuale, le somme non utilizzate saranno versate nelle casse dell'ente, mentre nel corso del rapporto concessorio il concessionario potrà utilizzare le somme accantonate previo nulla osta del concedente per far fronte a maggiori spese (o minori entrate) effettivamente imprevedibili.

5. Il concessionario si obbliga ad una gestione separata dei conti dalla quale emergano costi e ricavi afferenti all'organizzazione dell'evento. Nel caso in cui il concessionario, grazie a maggiori entrate o minori spese, consegua un margine più alto rispetto alle previsioni di cui alla tabella contenuta nella relazione (Allegato A alla delibera C:C. n. 93/2017), l'ulteriore margine dovrà essere destinato ad accantonamenti/riserve per la copertura di eventuali disavanzi dovuti a cause imprevedibili nell'organizzazione delle successive edizioni della Festa nel corso del periodo di validità contrattuale; di concerto con il concessionario nel corso dell'ultimo anno di validità contrattuale eventuali riserve potranno essere utilizzate per investimenti che, in quest'ultimo caso ed al termine del periodo concessorio, saranno trasferiti al concedente.

6. In fase di programmazione annuale, con apposita delibera di Giunta Comunale, la stima delle entrate e delle corrispondenti spese potranno

modificarsi sulla base delle ipotesi e delle condizioni che di anno in anno si verificheranno prevedendo altresì, qualora si rendesse necessario per una qualificata programmazione, un contributo da parte del concedente. In ogni caso rimane fermo il margine di cui alla tabella "A" allegata alla delibera 93/2017.

Art. 13 Responsabilità del concessionario ed assicurazioni

1. Il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla completa osservanza delle disposizioni e prescrizioni previste dal presente atto ed alla sua corretta esecuzione.
2. Il concessionario sarà direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone, immobili, arredi e attrezzature che, a giudizio del Comune, risultassero causati dal personale dipendente del concessionario medesimo, anche nel caso di danni prodotti da negligenza, mancato controllo e da un non corretto espletamento dei servizi oggetto della presente concessione.
3. Il concessionario dovrà provvedere tempestivamente a proprie spese al risarcimento dei suddetti danni e, se possibile, alla riparazione e sostituzione delle parti distrutte o deteriorate.
4. A garanzia delle responsabilità di cui sopra, il concessionario si obbliga a stipulare, a propria cura e spese, presso una Compagnia di primaria importanza, una polizza assicurativa RCT/RCO per un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro;

Art. 14 6 Inadempienze e penali

1. In caso di mancata conformità delle prestazioni rese dal concessionario il Comune procederà in forma scritta:

1.1. alla contestazione dell'inadempimento riscontrato;

1.2. alla comunicazione della penale ritenuta applicabile, secondo quanto previsto al successivo comma 6;

1.3. all'assegnazione di un termine congruo per adempiere, tenuto conto dell'entità e della gravità dell'inadempimento.

2. Il concessionario, entro il termine assegnato per rimuovere la causa della contestazione di cui al precedente comma, potrà far pervenire al Comune una comunicazione con cui:

2.1. riconosce la fondatezza della contestazione ed accetta la penale comunicata;

2.2. contesta la fondatezza della comunicazione producendo giustificazioni e/o controdeduzioni, potendo richiedere una riduzione della stessa rispetto all'entità comunicata, adducendo motivazioni congrue ed oggettive.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il concessionario dovrà, entro il termine assegnato o entro altro termine concordato con il Comune, rimuovere la causa della contestazione e ripristinare il regolare servizio.

4. Il Comune, esaurita la procedura di cui ai precedenti commi 1 e 2, decide in modo definitivo applicando la penale e comunicando la decisione al concessionario; resta impregiudicato per il Comune il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento stesso.

5. Qualora l'infrazione violi la legge penale, il Comune effettua le segnalazioni ai competenti organi giurisdizionali; in questo caso si sospende il procedimento amministrativo fino alla conclusione di quello penale.

6. In caso di infrazioni accertate, il Comune addebiterà al concessionario una sanzione di € 150,00 per ogni infrazione ritenuta lieve e di € 300,00 per ogni infrazione grave o reiterata.
7. Il Comune procederà all'applicazione delle penali tramite emissione di fatture che il concessionario dovrà liquidare entro sessanta giorni naturali e consecutivi, salvo diverso termine concordato con il Comune.
8. Per il pagamento di penalità e la rifusione dei danni, il Comune potrà anche rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del concessionario
9. Dopo tre contestazioni gravi che risultino fondate, o a seguito di infrazione di particolare gravità, sarà facoltà del Comune risolvere il contratto anche prima del termine naturale, salvo il risarcimento del danno.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

1. Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 e 1455 del Codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, le seguenti fattispecie:
 - 1.1. interruzione o abbandono non motivati del servizio;
 - 1.2. inadempimento gravemente lesivo dei diritti dei destinatari dei servizi, della dignità personale e della riservatezza;
 - 1.3. altre gravi violazioni o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari o gravi violazioni delle modalità di svolgimento dei servizi previste nel presente atto;
2. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per iscritto dal Comune al rappresentante legale del concessionario. Nella contestazione sarà prefissato un termine di dieci

giorni per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine, il Comune adotterà le determinazioni di sua competenza.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Comune, in forma di Racc. A.R., di volersi avvalere della clausola risolutiva.

4. In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra:

4.1. non spetterà al concessionario alcun indennizzo;

4.2. al concessionario verrà consentita la fruizione degli introiti derivanti dalla gestione del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penali, le spese e i danni;

4.3. al fine di garantire continuità al servizio ed evitare pregiudizi all'utenza, il concessionario sarà obbligato comunque a proseguire il servizio per il tempo necessario ad assicurare l'inizio delle prestazioni in esecuzione della nuova gestione, secondo quanto indicato dal Comune;

Art. 16 -- Recesso dal contratto

1. Il Comune si riserva, in qualunque momento, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, con preavviso di sessanta giorni e previa assunzione di provvedimento motivato, nel caso di:

1.1. mutamento dei presupposti normativi di riferimento dei servizi concessi che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione degli stessi;

1.2. sopravvenuti motivi di opportunità derivanti dalla salvaguardia di un pubblico interesse;

1.3. cessazione dell'attività da parte del concessionario.

2. In caso di recesso unilaterale del Comune, saranno riconosciute al concessionario le prestazioni fino a quel momento effettuate, senza alcun diritto a risarcimento dei danni o a pretese ulteriori.

Art. 17 - Controllo analogo

1. Le Parti concordano sulla natura giuridica della società Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l. quale società in house ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 175/2016 (TUSP) e sulla quale il Comune di Monteriggioni, vi esercita il controllo analogo di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 175/2016 (TUSP).
2. La società Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l. per l'esecuzione del presente contratto è assoggettata alle norme di legge vigenti in materia nonché alla disciplina regolamentare contenuta nel vigente regolamento per il controllo analogo nelle società in house (Approvato con delibera C.C. Monteriggioni n. 19/2017 e ss.mm.i.) ed agli atti collegiali e dirigenziali con i quali si esplicitano i poteri di indirizzo, di direzione, coordinamento e verifica.
3. La società Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l. è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 18 - Norme di comportamento.

1. Il Concessionario dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento così come definito dal Decreto Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice di comportamento del Comune di Monteriggioni approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 18/12/2013, che dichiara di conoscere ed accettare.

La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.

2. Allorché si verifichi una causa di risoluzione, il Comune provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del funzionario del settore competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 19 - Disciplina per la prevenzione della corruzione

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il concessionario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 20 ó Spese di contratto, imposte, tasse.

1. Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, copia, registrazioni, diritti ecc.) nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del concessionario.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003, e successive modificazioni ed integrazioni, informa il concessionario che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per

l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 22 ó Consenso al trattamento dei dati personali

1. Le parti con la firma del presente contratto prestano il consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei rispettivi dati personali.
2. I sottoscritti, come sopra costituiti, dichiarano di essere in possesso di firma digitale e di procedere alla sottoscrizione del presente contratto mediante apposizione della suddetta firma in conformità al disposto dell'art. 32, co. 14, del D.Lgs 50/2016 e ss mm. ii.

Art. 23 ó Clausola di salvaguardia

1. Il Comune di Monteriggioni si riserva la più ampia facoltà di modificare, integrare o risolvere il presente contratto qualora ciò si rendesse necessario in relazione all'esito del procedimento di iscrizione nell'*Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house* di cui alle Linee Guida ANAC n. 7; in tal caso troverà applicazione quanto previsto al precedente art. 16 c. 2 del presente atto.

Art. 24 - Rinvio

3. Per quanto qui non previsto, il presente contratto è regolato secondo quanto contenuto nella determina n. 1705/2017, nella delibera C.C. n. ___/2017 e relativi allegati, dagli atti di indirizzo programmatico ed esercizio delle funzioni di controllo di cui al regolamento sul controllo analogo approvato con del. C.C. n. 19/2017 e cc.mm.ii., dalle norme in materia di società partecipate e dalle disposizioni del c.c..

Per il Comune di Monteriggioni

Per Materiggioni AD 1213 s.r.l.

<i>Carlo Maroni*</i>	<i>Eraldo Ammannati*</i>
----------------------	--------------------------

(*)Documento informatico sottoscritto

con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005

Approvazione specifica

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole:

Art. 12 - Condizioni economiche e di esecuzione dei servizi

Art. 13 Responsabilità del concessionario ed assicurazioni

Art. 14 ó Inadempienze e penali

Art. 15 - Risoluzione del contratto

Art. 16 - Recesso dal contratto

Art. 17 - Controllo analogo

Art. 18 - Norme di comportamento

Art. 20 ó Spese di contratto, imposte, tasse

Art. 23 ó Clausola di salvaguardia

Per il Comune di Monteriggioni	Per Materiggioni AD 1213 s.r.l.
<i>Carlo Maroni*</i>	<i>Eraldo Ammannati*</i>

(*)Documento informatico sottoscritto

con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005